

ATTO COSTITUTIVO
Associazione "CenVit - Centro di Vittimologia"



In data 08.08.2022, presso la sede legale di Via Cuppari n. 68 ubicata in Pisa, alle ore 19.00, si sono riunite le seguenti persone:

Paola Castaldi nata a Pisa (PI) il 10.11.1968 residente a Pisa in Via Mariscoglio n. 1, cittadina italiana, codice fiscale CSTPLA68S50G702V

Anna Ferrario nata a Livorno (LI) il 08.09.1974 residente a Livorno in Via Alfredo Jeri n. 48, cittadina italiana, codice fiscale FRRNNA74P48E625W

Angela Giacobelli nata Taranto (TA) il 08.09.1972 residente a Pisa in Via Cuppari n. 68, cittadina italiana, codice fiscale GCVNGL72P48L049S

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la Sig.ra Angela Giacobelli la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione la Sig.ra Anna Ferrario quale Segretaria ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di un'Associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una Associazione avente la seguente denominazione:

"CenVit - Centro di Vittimologia", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Pisa e con durata illimitata. L'Associazione si impegna a prendere la qualifica di Ente del terzo Settore con l'iscrizione al RUNTS come previsto dalle normative vigenti aggiungendo l'acronimo ETS una volta avvenuta l'iscrizione.

Il trasferimento della sede sociale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

ART. 2 - L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, nelle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi come previsto dall'art. 5 co.1 del CTS alle seguenti lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Nello specifico l'Associazione si occuperà di:

attività/interventi di prevenzione e sensibilizzazione contro ogni forma di violenza (psicologica; economica, sociale, fisica, sessuale, di genere ecc.) a livello scolastico, extrascolastico, aziendale, familiare, territoriale e/o di comunità;

-attività di assistenza e tutela alle vittime, vittime di reato dirette o indirette con particolare riferimento alle categorie fragili (anziani, minori, adulti meno abbienti ecc);

-attività terapeutica e di sostegno psicologico nell'elaborazione dei traumi di qualsiasi natura;

-attività/interventi nel campo della mediazione (penale, familiare, sociale, aziendale ecc.), della gestione dei conflitti e della giustizia riparativa.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio direttivo è composto da 3 componenti e nominano a farne parte le persone alle quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente Angela Giacobelli

Consigliere Paola Castaldi

Consigliere Anna Ferrario

ART. 5 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, non è previsto l'Organo di controllo, questo sarà nominato nel caso ricorrano le condizioni previste dalla legge.

ART. 6 Il primo esercizio si chiuderà in data 31.12.2023. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 7 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Angela Giacobelli
Anna Ferrario
Paola Castaldi

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

18 AGO 2022

Registrato 1779 SERIE III
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
IL FUNZIONARIO (*)
Elisabetta Martini



STATUTO Associazione "CenVit -Centro di Vittimologia"

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:
"CenVit -Centro di Vittimologia", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di PISA e con durata illimitata. Al nome verrà associato l'acronimo ETS una volta iscritti al registro del terzo settore.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi come previsto dall'art. 5 co.1 del CTS alle seguenti lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Più precisamente l'Associazione intende promuovere le seguenti attività:

- interventi di prevenzione e sensibilizzazione contro ogni forma di violenza (psicologica; economica, sociale, fisica, sessuale, di genere ecc.) a livello scolastico, extrascolastico, aziendale, familiare, territoriale e/o di comunità;
- attività di assistenza e tutela alle vittime, vittime di reato dirette o indirette con particolare riferimento alle categorie fragili (anziani, minori, adulti meno abbienti ecc);
- attività terapeutica e di sostegno psicologico nell'elaborazione dei traumi di qualsiasi natura subiti dalle vittime;
- attività/interventi nel campo della mediazione (penale, familiare, sociale, aziendale ecc.), della gestione dei conflitti e della giustizia riparativa;
- attività/progetti volti alla formazione e promozione di una cultura della legalità e della pace;
- interventi e/o servizi di supporto sanitario, sociale, legale rivolti a vittime di violenze/traumi indipendentemente dal genere, dall'età, dall'orientamento sessuale, dalla religione, dalla provenienza culturale e/o politica, geografica o di qualsiasi condizione economica e sociale;
- progetti di studio e ricerca su temi inerenti la vittimologia, la criminologia, la giustizia riparativa e l'educazione in genere;
- promozione e gestione di progetti e/o attività di mediazione familiare, penale, nonché di giustizia riparativa;

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, CONSULENZA E SUPERVISIONE SUI TEMI PROMOSSE DALL'ASSOCIAZIONE RIVOLTI A MINORI, GIOVANI, ADULTI, COPPIE E/O FAMIGLIE E ALLA CITTADINANZA NONCHÉ A SOGGETTI A DIVERSO TITOLO IMPEGNATI ALL'INTERNO DEL SISTEMA PUBBLICO E NON;

-attività di sensibilizzazione sulla cultura della prevenzione, educazione alla non violenza e di contrasto alla povertà educativa;

-promozione e costituzione di reti con soggetti pubblici e non operanti nell'ambito;

-attività di sostegno all'elaborazione del lutto e alla perdita a seguito di eventi traumatici;

-attività di sostegno ai figli/e nonché ai familiari di vittime di eventi traumatici di qualsiasi natura;

-attività di contrasto di ogni forma di violenza assistita attraverso percorsi di sostegno genitoriale, home visiting; parent training ecc.

-percorsi di crescita personale rivolti a individui, gruppi e/o comunità, come per esempio quelli per l'auto-percezione di sé e del proprio corpo; il rafforzamento dell'autostima; la gestione delle proprie emozioni; l'autodeterminazione personale ecc;

-organizzazione di congressi, eventi, convegni, scambi culturali e sociali a livello territoriale, nazionale e internazionale sui temi d'interesse;

-partecipazione a progetti locali, nazionali ed internazionali coerenti con la finalità dell'Associazione;

-attività di studio, ricerca, iniziative in campo editoriale e/o audio-visivo in linea con le attività promosse dall'Associazione;

-svolgimento di tutte le attività connesse, complementari o affini agli scopi legittimamente perseguiti dall'Associazione.

Per la realizzazione di tali attività/progetti l'Associazione potrà avvalersi di collaborazioni con Enti pubblici, imprese del privato sociale e non.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché dei recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- dichiarazione di impegno al versamento della quota associativa stabilita dall'Assemblea.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono due categorie di soci:

-Soci fondatori: sono coloro che hanno costituito l'Associazione.

-Soci ordinari: sono coloro che hanno fatto richiesta di iscrizione al Consiglio direttivo e sono stati ammessi a far parte dell'Associazione. L'ammontare della quota annuale è stabilita dall'Assemblea.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, dal Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti preventivamente stabiliti;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e qualsiasi deliberazione adottata dagli organi sociali;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- versare l'eventuale tassa di ammissione a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione se dovute;
- assumere una condotta etica, trasparente e coerente con gli scopi perseguiti dall'Associazione.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato oltre che nei casi previsti dalla legge si perde per morte, recesso, esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi e che non rispetta quanto previsto nell'art. 4 oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio direttivo che ne darà comunicazione nella prima assemblea utile con la spiegazione delle motivazioni per l'esclusione. Il Consiglio direttivo può deliberare l'esclusione del socio anche qualora previa intimazione da parte del Consiglio direttivo entro trenta giorni non adempia al versamento delle quote associative dovute e non ancora versate. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione. L'esclusione diventa effettiva dall'annotazione nel libro degli associati da farsi a cura dei consiglieri. In caso di presentazione di controdeduzioni decide in via definitiva l'Assemblea.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né avanzare alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- l'Organo di controllo qualora ricorrano le condizioni previste per legge.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati, oppure consegnata a mano, ovvero in qualunque altro modo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione scritta sulla data di convocazione e sugli argomenti da trattare.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- fissa annualmente l'importo della quota associativa;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica le esclusioni dei soci approvati dal Consiglio direttivo;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:



Handwritten signatures and initials are visible on the right side of the page, including a large signature at the top and initials 'AP' at the bottom.

- AGENZIA PER IL TURISMO REGIONALE PER LA SICILIA
- Sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetti di verbalizzazione;
 - Sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati in prima convocazione o della metà più uno in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Consiglio direttivo)**

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre annualmente il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- eleggere il Presidente e distribuire le cariche sociali al proprio interno o eventuali altre responsabilità e compiti ad altri componenti dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea, rimangono in carica per 5 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Sono convocate dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da due dei tre membri del Consiglio direttivo stesso, oppure da tre membri qualora il Consiglio direttivo è di numero superiore.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti, a parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente previa apposita delibera del Consiglio direttivo può conferire precise procure per singoli, atti o categorie di atti, ad altri amministratori, oppure ai soci, con l'osservanza delle norme legislative vigenti a riguardo.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

ART. 12
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13
(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 14
(Bilancio sociale Informativa sociale)

L'Associazione pubblica annualmente e tiene aggiornata nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati qualora ricorrano le condizioni previste dalle leggi. Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi siano maggiori a 1 milione di Euro depositerà presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale nel rispetto delle normative vigenti.

ART. 15
(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo qualora presente.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendo richiesta scritta al Consiglio direttivo. Il Consiglio renderà disponibili i documenti per la consultazione entro i quindici giorni successivi.

ART. 16 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

ART. 19 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Pisa 08.08.2022

Letto, approvato e sottoscritto

Angelo Giacalone
Dele Fuso
Paolo Costaldi

